

# Regione Basilicata

Deliberazioni della Giunta, del 04/04/2017, n. 284

Approvazione delle linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D. Lgs. n. 387/2003.

**(OMISSIS)**

**DELIBERA**

1. di approvare le "Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003", predisposto dal gruppo di lavoro interdipartimentale, Allegato A alla presente Deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale;
2. di notificare a tutti i Comuni della Regione e rendere fruibile a tutti gli interessati le "Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003" a seguito della pubblicazione sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata;
3. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia di predisporre, in attuazione della presente Deliberazione, i provvedimenti di notifica.

**IL RESPONSABILE P.O.**

**Ing. V. Zarrillo**

**IL DIRIGENTE**

**Avv. Maria Carmela Santoro**



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Allegato A****Linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003.****Articolo 1 – Finalità**

1. Le presenti Linee Guida, nelle more della redazione del Piano Paesaggistico Regionale e in coerenza con le disposizioni contenute nella L.R. n. 1 del 19 gennaio 2010 di approvazione del P.I.E.A.R. (Piano d'Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) e ss.mm.ii., rispondono alla necessità di razionalizzare il procedimento autorizzativo in riferimento alle tematiche relative alla tutela dei valori ambientali, paesaggistici e culturali che ogni territorio esprime in modo distintivo ed identitario.
2. Le Linee Guida si propongono, altresì, il raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: sostenere la riduzione dei consumi di energia, promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio e definire standard di qualità ambientale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili. Possono inoltre facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

**Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le presenti Linee Guida disciplinano il corretto inserimento nel territorio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003, soggetti a Comunicazione (ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011 e art. 3 della L.R. n. 8/2012 e a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 28/2011 e dell'art. 4 della L.R. n. 8/2012), come di seguito si riportano:
  - a) gli impianti e le opere di connessione alla rete per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva inferiore a 60 kW;
  - b) gli impianti fotovoltaici di qualunque taglia e tipologia classificati per autoconsumo ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e ss.mm.ii. e le relative opere di connessione alla rete, con i limiti, per gli impianti a terra, (rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, non inferiore ad 1/10) nelle aree indicate nell'Appendice A del P.I.E.A.R. al paragrafo 2.2.2 ai punti "i" ed "ii";
  - c) gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW e le relative opere di connessione alla rete;
  - d) gli impianti idroelettrici con potenza elettrica installata inferiore a 100 kW e le relative opere di connessione alla rete;
  - e) gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza nominale complessiva inferiore a 20kW e le relative opere di connessione alla rete;
  - f) la varianti non sostanziali degli impianti esistenti di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011;
  - g) il rifacimento di impianti eolici esistenti alle condizioni stabilite dal D.M. n. 10 settembre 2010, nonché dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

2. Il ricorso alla Comunicazione e P.A.S. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003, non è consentito nelle *Aree non idonee* di cui al successivo art. 4 e per gli impianti che non soddisfano tutti i requisiti di cui al successivo art. 5.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

- **Aree non idonee**

Le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza inferiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003,, sono riconducibili alle seguenti macro aree tematiche:

- a) aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;
- b) aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale.

- **Lotto minimo**

Superficie minima costituita da particelle catastali contigue ed utilizzabili per un solo impianto alimentato da fonti rinnovabili.

- **PTPAV**

Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta di cui dell'art. 19 della L.R. n. 20 del 4 maggio 1987 e alla L.R. n. 3 del 12 febbraio 1990.

- **Modalità di tutela A1**

Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi di cui all'art. 4 della L.R. n. 3 del 12 febbraio 1990.

- **Modalità di tutela A2**

Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili di cui all'art. 4 della L.R. n. 3 del 12 febbraio 1990.

- **Ambito Urbano**

Territori identificabili quali unità insediative urbane complessivamente organizzate, caratterizzate e riconoscibili; possono essere incluse nell'AU aree di non estesa superficie, adiacenti il perimetro esterno all'abitato, il cui uso di configuri quale organico completamento dell'organismo urbano esistente e/o di progetto, di cui alla D.G.R. n. 512/2003;

- **Centro Storico**

Territori identificabili quali agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/68.

### Articolo 4 – Aree non idonee

1. Sono non idonee all'installazione degli impianti di cui alle lettere a) e c) e per gli impianti a terra di cui alle lettere b) e e) dell'art. 2, le aree e relative fasce di buffer, *sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico*, di seguito elencate:

- **Siti patrimonio UNESCO** (IT 670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera") – buffer 8000 m
- **Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani** (artt. 10, 12 e 46 del



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALED. Lgs. n. 42/2004) - buffer 2000 m

- **Beni di interesse archeologico** (artt. 10, 12, 45 D.Lgs. n. 42/2004) - buffer 1000 m
- **Tratturi vincolati** (D.M. 22 dicembre 1983) - Area Catastale
- **Zone di interesse archeologico** (art. 142, lett. m del D. Lgs. n. 42/2004)
- **Beni paesaggistici ope legis** (artt. 136, 157 D.Lgs. n. 42/2004)
- **Territori costieri** (art.142, c.1, let. a D.Lgs. n. 42/2004) - buffer 5000 m
- **Laghi ed invasi artificiali** (art.142 c.1, let. b D.Lgs. n. 42/2004) - buffer 2000 m
- **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua** (art.142 c.1, let. c D.Lgs. n. 42/2004) - buffer 500m
- **Rilievi oltre i 1.200m s.l.m.** (art.142 c.1, let. d D.Lgs. n. 42/2004)
- **Boschi** (art.142 c.1, let.g D.Lgs. n. 42/2004)
- **Usi civici** (art.142 c.1, let.h D.Lgs. n. 42/2004)
- **Aree sottoposte a modalità di tutela A1 e A2 nei PTPAV**
- **Aree di crinale individuate nei PTPAV**
- **Aree soggette a Verifica di Ammissibilità nei PTPAV**
- **Ambiti Urbani** (perimetro da Regolamenti Urbanistici, art. 16 della L.R. n. 23/1999) - buffer 2000m
- **Centri Storici** (perimetro Zone A, art. 2 del D.M. n. 1444/1968) - buffer 3000 m

2. Sono non idonee all'installazione degli impianti di cui alla lettere d) dell'art. 2, le aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica di seguito elencate:

- **Beni paesaggistici ope legis** (artt. 136, 157 D.Lgs. n. 42/2004)
- **Aree sottoposte a modalità di tutela A1 e A2 nei PTPAV**
- **Aree soggette a Verifica di Ammissibilità nei PTPAV**
- **Ambiti Urbani** (perimetro da Regolamento Urbanistico, art. 16 della L.R. n. 23/1999)
- **Centri Storici** (perimetro Zone A, art. 2 del D.M. n. 1444/1968)
- **Siti Rete Natura 2000**

**Articolo 5 - Parametri e prescrizioni per il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**

1. La realizzazione degli impianti deve comunque perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili per assicurare la compatibilità con la continuità delle attività agricole e la tutela del paesaggio agrario ed urbano.
2. Si riportano i parametri e le prescrizioni per un corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esclusione delle aree di cui al precedente art. 4): l'insussistenza anche di uno solo di essi comporta la necessità di acquisire l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.

### 2.1. Impianti di cui alla lettera a) dell'art. 2

#### **Dimensioni massima dei generatori:**

- per impianti <60 kW: diametro del rotore <=40 m e altezza torre <=50 m;

#### **Distanza minima dei generatori**

- pari a almeno sei volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

#### **Lotto minimo**

- per impianti con potenza complessiva fino a 60kw = 10.000mq;



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Disposizione dei generatori**

- deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

**Distanza minima del generatore dalle strade**

- 200 m dalle autostrade e strade statali;
- 100 m dalle strade provinciali;
- 70 m dalle strade comunali;

**Distanza minima del generatore dai fabbricati**

- 300 m dai fabbricati;

**Distanza minima del generatore dai confini di proprietà**

- deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti.

**2.2. Impianti a terra di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 2****Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile**

- non inferiore ad 1/10;

**Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto)**

- 200 m dalle autostrade e strade statali;
- 100 m dalle strade provinciali;
- 70 m dalle strade comunali;

**Schermature verdi**

- la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone;
- tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

**Recinzioni**

- le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm. da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

**Viabilità**

- la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo.

**2.3. Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 2**

- Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato;

**2.4. Impianti di cui alla lettera d) dell'art. 2****Distanza minima tra due impianti lungo la stessa asta fluviale**

- =>1.000 m

**Distanza minima dell'impianto dalla foce dell'asta su cui insiste**

- =>2.000 m

**Articolo 6 - Modalità di presentazione dei progetti ed elaborati minimi per la P.A.S.**

1. La documentazione da allegare alla sola P.A.S. è quella prevista all'art. 11 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 2260/2010, come modificato ed integrato con D.G.R. n. 41/2016. Fermo restando quanto previsto la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 28/2011 dovrà essere corredata da:
  - a) Per tutte le tipologie di fonte rinnovabile:
    - i scheda riepilogativa (MODELLO B<sup>n</sup> approvato dalla D.G.R. n. 175/2017) contenente l'elenco dei documenti e dei dati desunti dalla relazione tecnica allegata al progetto;
    - ii dichiarazione del tecnico progettista che attesti il soddisfacimento delle condizioni per la presentazione della P.A.S. previste dalle linee guida di cui all'art. 3 della L.R. n. 54/2015;
    - iii documentazione comprovante la disponibilità delle aree e dei beni interessati dall'impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili;
    - iv copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) della TICA rilasciata dalla società della rete utente, per la connessione dell'impianto;
    - v progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
    - vi eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento;
    - vii Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
    - viii progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
    - ix progetto di dismissione dell'impianto con la contabilità di stima dei relativi costi;
    - x dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 (come modificato dall'art. 49 del T.U. di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di disporre delle risorse finanziarie necessarie alla compiuta realizzazione dell'opera;
    - xi ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
    - xii nel caso di autoproduzione, documentazione comprovante il fabbisogno di energia elettrica;
    - xiii impegno a versare all'avvio dei lavori una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e della messa in pristino, per un tempo corrispondente alla fine della vita utile dell'impianto autorizzato.
  - b) Per gli impianti da fonte eolica:
    - i studio anemologico da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 1.2.2.1. dell'appendice "A" del PIEAR relativamente alla velocità media annua del vento a 25 m dal suolo ed alle ore equivalenti di funzionamento minime;
    - ii documentazione da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 1.2.2.1. dell'appendice "A" del PIEAR relativamente alle distanze.
  - c) Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse:
    - i progetto relativo alla gestione del bacino di approvvigionamento da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R. vigente.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

d) Per gli impianti idroelettrici:

- i studio del bacino imbrifero che dimostri la disponibilità idrica e la fattibilità dell'intervento;
- ii copia della concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del R.D. n.1775/933 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 7 – Garanzie**

1. Il soggetto titolare dell'impianto è tenuto a versare al Comune competente, all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto, una cauzione tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a garanzia, per tutta la durata della vita utile dell'impianto, dell'esecuzione degli interventi di dismissione e di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale. La polizza fideiussoria potrà avere una durata minima di cinque anni ed essere rinnovata automaticamente per tutto il tempo della vita utile dell'impianto; dovrà essere irrevocabile ed escutibile a prima richiesta e di importo pari al costo degli interventi stimati nel progetto di dismissione dell'impianto.

#### **Articolo 8 - Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi**

1. Il soggetto titolare dell'impianto è tenuto, alla fine della vita utile dello stesso, a dismettere le opere che lo costituiscono, nonché a ripristinare lo stato originario dei luoghi, adottando misure di reinserimento e recupero ambientale nei tempi e condizioni previsti dal progetto di dismissione ove previsto.
2. Qualora il soggetto titolare non provveda, nei tempi e modi previsti, a dismettere le opere costituenti l'impianto autorizzato ed a ripristinare lo stato originario dei luoghi, il Comune agirà in danno mediante l'incameramento della polizza fideiussoria all'uopo prestata a garanzia dei relativi adempimenti.

#### **Articolo 9 – Varianti non sostanziali**

1. Con riferimento a tutti gli impianti sia quelli non autorizzati che a quelli già autorizzati e/o in fase di costruzione, sono considerate varianti non sostanziali:
  - 1.1. Interventi di modifica del progetto autorizzato consistenti nella sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazioni della potenza nominale, che NON comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche in misura superiore al 10%.
  - 1.2. Le varianti che comportino lo spostamento degli aerogeneratori entro 100 metri rispetto alla posizione originaria ovvero OLTRE tale distanza al solo fine impedire il così detto "effetto selva" tra aerogeneratori anche di altri proponenti o al fine di risolvere possibili interferenze con altre infrastrutture preesistenti (linee elettriche, ferrovie, viabilità di grande comunicazione, ecc.). La valutazione di "modifica non sostanziale" per distanze superiori a 100 metri (derivante da effetto selva o interferenze con altre infrastrutture) è effettuata "caso per caso" dall'Autorità competente al rilascio del titolo autorizzatorio nel caso in cui non interessano aree vincolate paesaggisticamente ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.) e non richiedono procedimenti di compatibilità ambientale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) o di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
  - 1.3. Le modifiche del tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori ubicate al di fuori del sistema viario esistente nel caso in cui non interessano aree vincolate paesaggisticamente ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.) e non richiedono procedimenti di compatibilità ambientale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) o di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

- 1.4. Le varianti determinate dall'adozione di modifiche della soluzione tecnica di connessione alla rete presentate dal proponente sulla scorta di una diversa indicazione del Gestore della rete, nel caso in cui non interessano aree vincolate paesaggisticamente ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.) e non richiedono procedimenti di compatibilità ambientale ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) o di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.)

**Articolo 10 – Vigilanza sull'attività**

1. La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 comma 1 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. n. 28/2011, al fine di assicurare la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile nonché la conformità alle modalità costruttive fissate dal titolo abilitativo.
2. L'accertamento sulle irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
3. Sono a carico del soggetto proponente gli oneri relativi alla vigilanza sulla corretta esecuzione del progetto. Il versamento a favore del Comune degli oneri sulla vigilanza è pari alla somma di € 200,00 da allegare alla P.A.S. specificando la seguente causale **“Oneri per la vigilanza per il rilascio della P.A.S. del progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato \_\_\_\_\_”**.
4. Il Comune effettuerà pertanto la verifica di conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato per il rilascio del titolo abilitativo.
5. La costruzione delle opere ed impianti da fonti rinnovabili in assenza della P.A.S. o Comunicazione o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 28/2011, fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi.
6. La violazione di una o più prescrizioni stabilite con gli atti di assenso che accompagnano la P.A.S. o Comunicazione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 28/2011, fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi.
7. I Comuni comunicano, inoltre, alla Regione Basilicata, Ufficio Energia - con cadenza trimestrale - lo stato di attivazione delle Procedure Abilitative Semplificate (PAS) e Comunicazione attraverso la trasmissione delle informazioni e dei dati relativi ai progetti.
8. Le informazioni e i dati saranno forniti in formato digitale (formato \*.shp,) georiferiti nel sistema di riferimento cartografico UTM della sua localizzazione (puntuale). La Regione Basilicata si riserva ogni successivo ulteriore controllo amministrativo.



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

UFFICIO URBANISTICA E  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**Articolo 11 – Disposizioni transitorie**

1. Le Comunicazioni e P.A.S. non ancora efficaci alla data di emanazione delle presenti linee guida devono uniformarsi alle disposizioni in esse contenute.

**Articolo 12 – Disposizioni finali**

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli integrano e modificano il Disciplinare approvato con D.G.R. n. 2260/2010, come modificato ed integrato con la D.G.R. n. 41/2016. .